

RACCOLTA SISTEMATICA N. 2

PERMESSI BREVI

1. PERMESSI BREVI DA RECUPERARE

1.1. In che cosa consiste la disciplina dei permessi brevi prevista per il comparto della Scuola?

L'art. 16 del CCNL del 29.11.2007 prevede che:

"1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

2. I permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA e per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio."

1.2 In quali casi il personale docente della Scuola può usufruire dei permessi brevi?

Questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che ai sensi dell'art.16 del CCNL del 29.11.2007 il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

Tali permessi debbono essere recuperati con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nulla dice il contratto nel caso de quo, cioè nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all'insegnamento ai sensi dell'art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.

L'attribuzione di tali permessi per il personale docente è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.

1.3 Se viene superato il limite delle 36 ore annuali, come devono essere considerate le ulteriori assenze effettuate dal dipendente?

Secondo quanto previsto dalla disciplina vigente di cui all'art. 16 del CCNL del 29.11.2007, i permessi concessi a tale titolo *"non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno"*.

Pertanto, sulla base del contenuto della predetta disposizione, nell'ipotesi in cui si sia verificato il superamento del limite massimo delle 36 ore annuali, il dipendente dovrà ricorrere alla fruizione di altri istituti al fine di non essere considerato assente ingiustificato.

Infatti, nel caso in cui il lavoratore, una volta superato il limite, si assenti ulteriormente dal servizio a tale titolo, l'Istituto scolastico non può che riscontrare un'ipotesi di assenza ingiustificata, che implica, oltre alle trattenute economiche, anche la verifica circa l'opportunità di attivare un procedimento disciplinare, secondo le disposizioni contrattuali vigenti in materia, tenendo altresì presente quanto previsto dal d.lgs. n. 150 del 2009.